

Codice del consumo, termine per la denuncia del difetto di conformità e condizioni per l'azione di risoluzione del contratto

Tribunale di Piacenza, sentenza 14 gennaio 2014, n 11, estensore Gabriella Schiaffino

Codice del Consumo - Termine per la denuncia del difetto di conformità - Decorrenza - Consegna del bene al consumatore - Esclusione - Scoperta del difetto intervenuta nei due anni dalla consegna

Ai sensi della previsione di cui all'art 132 Codice del Consumo il termine di due mesi per la denuncia del difetto di conformità decorre non dal momento della consegna del bene al consumatore, ma dalla scoperta del difetto che sia intervenuta entro due anni dalla consegna del bene stesso.

Codice del consumo - Difetto di conformità - Rimedi esperibili dal consumatore - Non alternatività una gradazione - Rimedi primari e rimedi secondari - Risoluzione del contratto - Condizioni - Richiesta di sostituzione del bene - Rispetto del principio della gradazione - Esclusione.

I rimedi esperibili dal consumatore nell'ipotesi di difetto di conformità non sono tra di loro alternativi, ma opera una vera e propria gradazione tra di essi, distinguendo la norma di cui all'art 130 Codice del Consumo tra rimedi cosiddetti primari, riparazione e sostituzione gratuita del bene, dai cosiddetti rimedi secondari, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto è legittima solo qualora i rimedi primari siano risultati non esperibili o non soddisfacenti dovendo il debitore collaborare all'esecuzione del contratto nei limiti di un proprio sacrificio che sia proporzionato e non eccessivamente oneroso.

La richiesta di risoluzione del contratto preceduta solamente dalla richiesta di sostituzione del bene con altro di differenti e maggiori caratteristiche con eventuale pagamento della differenza non consente di ritenere integrato e rispettato il principio della gradazione previsto dalla normativa del settore con conseguente rigetto della domanda di risoluzione formulata dall'attrice.

(Massime a cura del Dott. Mario Coderoni - Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato U. Marina, dopo aver premesso di aver acquistato, in data 4 agosto 2006, per il prezzo di euro 1.700,00 presso la società M. di C. Mario & C.s.n.c., corrente in San Nicolò (PC), una stufa a pellets marca Palazzetti modello "Patty" che doveva garantire il riscaldamento della zona notte della sua abitazione, in modo silenzioso, con autonomia di almeno 32 ore, programmabile, esponeva che detto manufatto, consegnato in data 24 agosto 2006, era stato installato a cura di Gaudeano Roberto, ditta individuale, Centro Assistenza Tecnica, con ulteriore esborso di euro 1.230,00.

Assumeva l'attrice che, peraltro, già all'atto dell'installazione, la stufa aveva presentato problemi di funzionamento apparentemente risolti dal tecnico nell'occasione. Verso la metà di ottobre, in coincidenza con i primi freddi, U. Marina aveva tentato di accendere l'impianto di riscaldamento che aveva subito manifestato ulteriori difficoltà di funzionamento dal momento che produceva un anomalo rumore ciclico, metallico, proveniente dal motore, che diveniva intollerabile all'aumentare del livello di combustione, e dal momento che la stufa si spegneva dopo poco andando in autoallarme, non riuscendo a caricare in automatico i pellets.

A seguito di richiesta di immediato intervento si rivolta a Gaudeano Roberto, e alla venditrice, il tecnico era intervenuto in data 20 ottobre 2006 risolvendo temporaneamente, ancora il problema del rumore ma non quello relativo al caricamento del combustibile

Nuovamente denunciata la situazione sia alla società M. che alla società produttrice, Marina U. esponeva che sia il rappresentante di zona di quest'ultima, che il signor Stefano D'Andrea si erano recati presso la sua abitazione constatando i problemi descritti dichiarando che analoghe tematiche si erano presentate con riferimento a modelli analoghi.

Poiché nonostante la formale richiesta di sostituzione della stufa con altra avente potenza e caratteristiche superiori, sia la società venditrice che la società produttrice erano rimaste inerti, l'attrice assumeva di essersi vista costretta ad agire nei confronti della società M. per richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni lamentati.

Nel giudizio si costituiva la società M. di C. Mario & C.s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di venditrice della stufa, contestando le opposte argomentazioni e, in particolare, eccependo l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla denuncia dei vizi fatta ben oltre il termine di due mesi previsti dall'art 132 Codice del Consumo (DLGS 205 del 2005).

La convenuta evidenziava di aver, comunque, venduto un bene conforme alle richieste dell'acquirente la quale aveva provveduto in assoluta autonomia alla successiva installazione del manufatto ad opera di un tecnico che, per quanto riferito dalla stessa, aveva fin da subito eseguito modifiche e interventi sulla stufa e al quale, pertanto, doveva essere, in ipotesi, addebitato il mal funzionamento.

Contestava, infine, sia la sussistenza dei presupposti di legge per formulare richiesta di risoluzione del contratto, non avendo in precedenza mai neppure richiesto la riparazione ovvero la sostituzione del ben con altro analogo e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della società produttrice del manufatto, nonché del tecnico che aveva curato l'installazione.

Autorizzata dal Giudice la chiamata in causa sia della società Palazzetti Lelio s.p.a. nonché di Gaudeano Roberto, ditta individuale, entrambe le parti si costituivano in giudizio contestando le opposte argomentazioni.

Falliti ripetuti tentativi di bonario componimento della lite, ed ammesse le prove dedotte, venivano sentiti in qualità di testi Steconi Fiorita, Cignatta Enrico, Giuseppina Caravaggi, C. Carolina e Soressi Doriana.

Esaurita l'assunzione delle prove, all'udienza del giorno 14 gennaio 2014 le parti precisavano le rispettive conclusioni e procedevano alla discussione orale del giudizio, ai sensi della previsione di cui all'art 281 sexies c.p.c.

Tanto premesso, occorre rilevare che la difesa di parte attrice, acquirente, consumatore non professionale, ha articolato nel giudizio, all'esito delle ulteriori precisazioni fatte, come da memoria depositata in data 31 marzo 2009, domanda di risoluzione del contratto in contestazione con conseguente restituzione in suo favore dell'importo a suo tempo corrisposto, nonché domanda di risarcimento dei danni esclusivamente di natura patrimoniale patiti, costituiti dalle spese sostenute a seguito della stipulazione del contratto medesimo, liquidate in euro 2.000,00., mantenendo ogni domanda esclusivamente nei confronti del suo contraddittore originario, società M. snc venditrice della stufa modello "Patty", nonostante l'ampliamento del contraddittorio nei confronti di altre parti a seguito della loro chiamata in giudizio su istanza della medesima convenuta

Avendo, preliminarmente, la società M. eccepito la tardività della denuncia di non conformità del prodotto, ai sensi della previsione di cui all'art 132 Codice del Consumo, formulata nei suoi confronti, prima questione sottoposta all'esame del Tribunale è quella che attiene alla fondatezza o meno di detta eccezione.

A riguardo si osserva che, ai sensi della previsione di cui all'art 132 Codice del consumo, per quanto di interesse nel presente giudizio, *:"il venditore è responsabile a norma dell'art 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il Consumatore decade dai diritti previsti dall'art 130 comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità".*

Ad avviso della difesa della società venditrice, poiché la vendita in esame è intervenuta nell'agosto del 2006, con consegna della stufa da installare, presso l'abitazione di Caorso dell'attrice, in data 24 agosto 2006, ne conseguirebbe che la denuncia fatta per iscritto alla società il successivo 27 dicembre 2006 (doc 12 attrice), pervenuta il 5 gennaio 2007, sarebbe del tutto tardiva, essendo decorsi quattro mesi dalla consegna del bene. Analoga conclusione, sempre secondo la prospettazione della difesa della s.n.c., si imporrebbe qualora si facesse riferimento alla comunicazione di reclamo (doc 11 attrice) datata 22 novembre 2006, peraltro inviata alla convenuta solo per conoscenza, trattandosi anche in tale ipotesi di denuncia intervenuta a distanza di circa tre mesi dalla consegna del bene.

Ritiene il Tribunale che le argomentazioni esposte non possano trovare accoglimento. A fronte di tale assunto occorre in primo luogo evidenziare come il termine decadenziale richiamato faccia riferimento non già al momento in cui il bene viene consegnato, ma a quello in cui il difetto di conformità viene scoperto.

Nel caso di specie dalla stessa documentazione prodotta, e, in particolare, dal verbale di intervento tecnico n 44 di Gaudeano Roberto, quale tecnico

autorizzato per le stufe di produzione Palazzetti (doc 8 attrice), emerge che all'atto dell'installazione della stufa, avvenuta in data 24 agosto 2006, l'unico difetto di funzionamento, peraltro, subito risolto, non avendo il tecnico riportato nel rapporto di intervento ulteriori notazioni, era stato quello inerente, al momento, al mancato caricamento dei pellets all'atto della prima accensione della stufa. Il tecnico, odierna parte, nell'occasione ebbe a riportare nel verbale di aver riscontrato difficoltà sul motoriduttore nel carico pellets, e di aver accertato, dopo varie prove, che all'interno del serbatoio, dopo aver smontato la coclea, vi era una vite caduta durante l'assemblaggio della stufa.

Sempre dalla documentazione in atti emerge, quindi, che nel corso dell'installazione detto tecnico non effettuava alcuna sostituzione di parti del manufatto, così come attestato dall'elenco (doc 9 attrice) relativo ai soli componenti forniti per il montaggio dello stesso, mediante posizionamento dei tubi di raccordo, delle curve e delle fascette per stabilizzare le singole parti.

Se, dunque, si deve escludere che, all'atto della consegna e del montaggio della stufa, fossero già insorte problematiche non risolte diverse da quelle connesse alla difficoltà insita ad un primo avvio del manufatto, una volta collegato ed integrato con l'impianto di smaltimento dei fumi, si deve ancora valutare quanto riferito sul punto dalla teste Steconi Fiorita, madre dell'attrice, la quale ha precisato di essere stata presente al montaggio nel mese di agosto del 2006 al termine del quale la stufa non era stata utilizzata per tutta l'estate non essendovene alcun bisogno. Tale dichiarazione, per quanto resa da una soggetto legato da rapporti stretti con la parte, appare pienamente credibile non appena si consideri proprio l'epoca, piena estate, nella quale è intervenuto il montaggio e la conformità di tale dichiarazione con le risultanze esaminate.

Con riferimento, quindi, al momento in cui l'attrice ha denunciato per la prima volta dopo l'estate, la non conformità di funzionamento della stufa devono essere considerate significative le ulteriori risultanze probatorie. In particolare la stessa teste omissis, dipendente della società convenuta, oltre a confermare di aver ricevuto nel mese di novembre la denuncia reclamo sottoscritta da U. Marina, via fax, ha anche precisato che, a seguito di essa, aveva personalmente telefonato a lei per fissare un appuntamento e per inviare un dipendente che esaminasse la stufa, avendone l'attrice lamentato il cattivo funzionamento, e di aver effettivamente inviato omissis il quale, tornando in ufficio, aveva suggerito di far andare sul posto Gaudeano Roberto, tecnico autorizzato della omissis. Tale deposizione appare inequivoca non appena si consideri come, quantomeno a novembre 2006, la società convenuta avesse avuto piena contezza della denuncia dell'acquirente.

A sua volta omissis, sia pur con una evidente reticenza, tanto da essere stato sottoposto a confronto in udienza con omissis, ha, alla fine, confermato di essersi effettivamente recato a novembre 2006 presso l'abitazione dell'attrice, sia pure a suo avviso, per mero atto di cortesia, trovandosi in zona, di non aver visto in funzione la stufa ma di ricordare che anche con lui U. Marina si era lamentata di strani rumori provocati dalla stufa durante l'accensione.

Orbene, è sufficiente considerare che la teste omissis ha riferito come la stufa, dopo l'estate, ad ottobre, una volta accesa stabilmente per riscaldare parte dell'abitazione, non avesse funzionato, emettendo strani rumori, fumi e non caricando in modo continuativo il combustibile, tanto è vero che la figlia aveva subito telefonato al venditore, perché si debba ritenere sufficientemente provata la tempestività della denuncia in esame, intervenuta, quanto meno,

nel corso del mese di ottobre e poi, reiterata successivamente, a novembre e a dicembre.

Il fatto stesso, infine, che in data 20 ottobre 2006 (doc 10 attrice), Gaudeano Roberto avesse effettuato un accesso presso l'abitazione dell'attrice, su sua richiesta, avendo essa lamentato l'elevata rumorosità della stufa, descritta nel rapporto come "rumorosità di lamiera", avendo il tecnico risolto il problema nell'occasione, con l'inserimento di guarnizioni e di piattine adesive, sempre in garanzia, senza alcun esborso, evidenzia ulteriormente come i difetti lamentati da U. Marina fin dal mese di ottobre non fossero stati risolti in realtà all'epoca, avendoli l'attrice nuovamente denunciati ancora successivamente, come riferito dalla teste Caravaggi nel mese seguente.

Consegue a tali risultanze che l'eccezione di tardività nei termini articolati appare del tutto destituita di fondamento, avendo l'attrice fin dal mese di ottobre denunciato i difetti in oggetto, chiedendo un intervento risolutore ed avendo addirittura la stessa società convenuta provveduto ad inviare presso il suo domicilio un proprio dipendente per verificare almeno dall'esterno, il tema in discussione.

Con riguardo, quindi, alle caratteristiche dei difetti di conformità lamentati dall'acquirente, occorre osservare come dalla deposizione dei testi escussi in mancanza di accertamenti di natura tecnica non richiesti nel corso del giudizio, si possa ritenere accertata l'ulteriore circostanza secondo la quale essi si erano manifestati sotto forma di rumori metallici provenienti dalla stufa durante i periodi di suo funzionamento, nonché, soprattutto, nell'incapacità della stessa di caricare in modo automatico senza intervento manuale, il combustibile, per 32 ore consecutive come descritto nel manuale d'uso, e come riferito in particolare, da Stecconi Fiorita. Detta teste, infatti, ha dichiarato che, accadendo, all'epoca, il nipote presso l'abitazione della figlia, aveva potuto constatare direttamente tali inconvenienti ripetuti nel tempo dall'ottobre del 2006, e per tutti i mesi invernali seguenti, essendosi trovata in più occasioni nella necessità di salire le scale per alimentare la stufa, posizionata al primo piano, ogni due ore quando il serbatoio che conteneva i pellets si vuotava e non ricaricava in modo automatico altro combustibile, ricordando i continui rumori che il manufatto, una volta acceso, emetteva.

Da ultimo sul punto appaiono significativi anche i rapporti di intervento in atti che attestano come i problemi che nel tempo si erano presentati ed erano stati temporaneamente risolti, avessero avuto ad oggetto sempre o il mancato iniziale caricamento del combustibile, ovvero l'estrema e anomala rumorosità della stufa, così come riferito dalla teste.

Se, dunque, all'esito delle risultanze esaminate, non pare dubitabile la circostanza secondo la quale i difetti di conformità così descritti sono stati tempestivamente denunciati dall'acquirente e si sono presentati nei termini indicati, causando un funzionamento del manufatto non conforme con le caratteristiche dello stesso garantite dal venditore, con specifico riguardo all'autonomia di riscaldamento e alla sua durata, nonché con riguardo alla silenziosità della stufa, operando, conseguentemente, la presunzione di cui all'art 132 comma 3 Codice del Consumo, delicata questione sottoposta all'esame del Tribunale, avendo sul punto sia la difesa della società venditrice che della terza chiamata, Palazzetti s.p.a. articolato svariate argomentazioni, è quella che attiene alla legittimità della scelta processuale di parte attrice. La sua difesa, infatti, ha formulato nel presente giudizio esclusivamente una domanda di risoluzione del contratto e non già di ripristino ovvero di sostituzione della stufa.

Sul punto, si osserva che l'art 130 Codice del Consumo nel regolamentare i diritti del consumatore in presenza di un difetto di conformità esistente al momento della consegna, prevede, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria formata in tema, sia pure ancora scarsa, (Tribunale Roma, sentenza 3 agosto 2012 n 15829; inedita, Tribunale Milano, 8 settembre 2008, in Arch Locazioni 2009,382; Tribunale Genova, 29 dicembre 2008, in Nuova Giur.Ligure, 2009,I,22; Tribunale Torino, 6 marzo 2009, inedita) una vera e propria gradazione dei rimedi esperibili dall'acquirente consumatore: il quale ha diritto *“al ripristino senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto, e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto conformemente al comma settimo, ottavo e nono”*.

Il Legislatore ha, così, introdotto, conformemente alla normativa europea, una gerarchia dei rimedi esperibili, distinguendo i cosiddetti rimedi primari, riparazione e sostituzione gratuita del bene, dai rimedi secondari, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto, praticabili solo qualora i rimedi primari non siano esperibili ovvero siano risultati insoddisfacenti.

Le azioni edilizie nella normativa speciale assumono una portata residuale apparendo evidente quale ratio della norma quella di temperare il diritto di tutela del consumatore con la posizione del debitore che secondo principi di buona fede deve collaborare all'esecuzione del contratto nei limiti di un proprio sacrificio che sia proporzionato possibile e non eccessivamente oneroso.

In tale ottica si è così evidenziato come normalmente per il venditore sia meno gravoso attivarsi in primo luogo per riparare il bene non conforme da lui venduto ovvero sostituirlo in un tempo congruo, così garantendo all'acquirente l'oggetto richiesto e la funzione economico sociale del contratto di compravendita, essendo verosimile ritenere che per la sua attività professionale sia per lui agevole il reperimento di altro identico, piuttosto che dover soggiacere alle azioni edilizie di portata residuale, azionabili solo qualora gli altri prioritari rimedi siano risultati oggettivamente impossibili ovvero eccessivamente onerosi ovvero, ancora, non siano stati forniti in un termine congruo.

Verificando i principi indicati con riguardo alla vicenda in esame occorre evidenziare, come argomentato dalle difese di alcune convenute, che U. Marina prima di instaurare il presente giudizio nel quale ha formulato esclusivamente una domanda di risoluzione del contratto, non ha mai sollecitato la riparazione della stufa, che tra l'altro, sarebbe stata fatta in garanzia, come accaduto in occasione degli interventi documentati in atti, sempre forniti a sua richiesta, ovvero la sua sostituzione.

Dalle stesse sue produzioni documentali emerge, invero, che sia in occasione del reclamo di novembre che nella denuncia successiva, essa ha chiesto espressamente solo che la venditrice procedesse alla sostituzione della stufa con altra di modello e di potenza maggiore, dichiarandosi disponibile a pagare la differenza di prezzo di listino, formulando una richiesta certamente estranea alla normativa di riferimento che prevede l'ipotesi di sostituzione di un bene con altro corrispondente secondo le modalità già definite e pattuite nel contratto originario che come tale non può trovare modifiche di sorta.

Né, a riguardo, per una differente conclusione, si può condividere l'assunto della sua difesa secondo il quale, avendo sia la venditrice che la società produttrice comunicato, in risposta alle richieste dell'acquirente, la loro

indisponibilità sul punto non residuava spazio ulteriore diverso dalla domanda effettivamente proposta di risoluzione del contratto in oggetto.

E' ,invero, sufficiente considerare come il rifiuto opposto dalla società acquirente, con lettera della sua difesa in data 15 febbraio 2007, fosse inerente alla asserita disponibilità di M., come riferita dalla società produttrice, a effettuare una sostituzione della stufa secondo le modalità richieste dall'acquirente (relativamente ad altro modello più potente di stufa), perché si debba escludere che in sede stragiudiziale U. Marina abbia mai chiaramente formulato richieste di sostituzione del bene in esame indicando un termine congruo entro il quale la sostituzione doveva essere effettuata.

Consegue a ciò che, avendo l'attrice agito per la risoluzione del contratto senza aver prima esperito i rimedi primari di legge, certamente praticabili né eccessivamente onerosi, non avendo U. Marina neppure richiesto un ulteriore intervento di riparazione dopo quelli già eseguiti, che all'evidenza non avevano causato inconveniente alla stessa, che ha proseguito nel tempo ad utilizzare la stufa , come attestato dalla documentazione in atti (doc 16 attrice) , si impone il rigetto delle domande articolate dalla sua difesa, per mancanza di residualità.

Analoga conclusione deve essere assunta con riferimento alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla sua difesa, in quanto direttamente connessa a quella di risoluzione rigettata (Cass 1664/2005 secondo la quale :”nel caso di proposizione congiunta della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni, il giudice è tenuto, in ogni caso, a pronunciare sulla prima domanda e, solo se la rigetta, può ritenersi esonerato dal pronunciare espressamente sull'altra, dovendosi la medesima considerare implicitamente rigettata”;

Avendo, infine, le difese delle convenute costituite, M. e Palazzetti Lelio s.p.a. a loro volta articolato domande riconvenzionali di risarcimento del danno da immagine nonché per lite temeraria nei confronti dell'attrice, ritiene il Tribunale di dover rigettare anche tali richieste. Nel caso di specie le convenute non hanno allegato alcun profilo di pregiudizio subito a seguito dell'instaurazione del procedimento così come non si ravvisano i presupposti per una condanna per lite temeraria tanto più ove si consideri la peculiarità delle questioni di diritto sottoposte all'esame del Tribunale con riguardo ad una normativa di complessa interpretazione che ha avuto in giurisprudenza ancora ad oggi un' applicazione del tutto episodica con decisioni non agevolmente reperibili In considerazione dell'esito della lite e del rigetto delle domande articolate dall'attrice, appare superfluo l'esame della posizione processuale di Gaudeano Roberto , citato in giudizio dalla difesa della società venditrice.

In considerazione della peculiarità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese processuali.

P . Q . M

IL TRIBUNALE DI PIACENZA definitivamente pronunciando così provvede.

RIGETTA

le domande articolate da UCELLI MARINA nei confronti di M. di C. Mario & C.s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore;

RIGETTA

le domande formulate in via riconvenzionale dalla società M. di C. Mario & C.s.n.c. e dalla società PALAZZETTI LELIO s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti nei confronti dell'attrice;

DICHIARA
integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali;
Così deciso in Piacenza il giorno 14 gennaio 2014
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Schiaffino .

IL CASO.it